

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE D I C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 65

DEL 15/07/2005

O G G E T T O:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA': APPROVAZIONE

Oggi, 15/07/2005 alle ore 21,25 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra VIGIANI Maria Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 FERRI FERRUCCIO	A	12 RUBETTI PAOLO	A
2 PIANTINI GIUSEPPE	P	13 SASSOLI FEDERICO	A
3 NASSINI RENATO	P	14 NORCINI GIANFRANCO	P
4 VIGIANI MARIA TERESA	P	15 CHECCACCI SERENA	P
5 MULINACCI GIUSEPPE	P	16 BENDONI ADOLFO	P
6 DETTI DOMENICO	P	17 VITELLOZZI SANTINO	P
7 POLVERINI SILVANO	P	18 COREZZI MAURO	A
8 LARGHI ALBERTO	A	19 CIAMPELLI CLAUDIA	P
9 SANTINI EMANUELE	P	20 VARRAUD GIAMPIERO	A
10 ZOCCOLA ASCANIO	P	21 BARTOLINI ELISA	P
11 ARDENTI ENZO	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 6

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI

Scrutatori i Signori: DETTI- MULINACCI- VITELLOZZI

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dott.ssa Silvia PETRUCCI assistito da FANI - RIGHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO
ALLEGATI SI

ESECUTIVO IL 30/07/2005

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA'


CAPO XVI

POLIZIA MORTUARIA

D.P.R. 10.10.1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Allegato _____ J alla deliberazione N. 65 del 15/07/05

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Silvia Petrucci



INDICE

ART. 194 FINALITÀ DELLE NORME

ART. 195 COMPETENZE DEL SERVIZIO

ART 196 OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI MORTE

ART 197 195DENUNCIA PER SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO

ART 198 RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

ART 199 MEDICO NECROSCOPICO

ART 200 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

ART 201 NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART 202 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

ART 203 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART 204 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

ART 205 TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

ART 206 MEZZI SPECIALI DI TRASPORTO

ART 207 TRASPORTI FUNEBRI

ART 208 CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI FISSI

ART 209 FACOLTA' DEL COMUNE

ART 210 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

ART 211 TRASPORTO DA ALTRO COMUNE O ALTRO

ART 212 TRASPORTO DI DECEDUTI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

ART 213 I TRASPORTI DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

ART 214 INTRODUZIONE NEL PAESE DI SALME PROVENIENTI DA UNO DEGLI STATI
NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE

ART 215 ESTRADIZIONE DAL PAESE DI SALME DIRETTE VERSO STATI NON ADERENTI
ALLA CONVENZIONE

ART 216 TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO, FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA
CONVENZIONE -MODALITA' DI CHIUSURA DELLA SALMA

ART 217 DECESSO DU NAVI E ED AEROMOBILI BATTENTI BANDIERA NAZIONALE

ART 218 CADAVERI E RESTI DESTINATI PER USO SCIENTIFICO

ART 219 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DIDATTICO
ART 220 IL PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
ART 221 AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
ART 222 ELENCO CIMITERI
ART 223 VIGILANZA
ART 224 ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI
ART 225 CUSTODIA DEI CIMITERI
ART 226 TARIFFE, CANONI, DIRITTI FISSI E DIRITTI DI SEGRETERIA
ART 227 REGISTRO DA TENERE DAL CUSTODE DEL CIMITERO
ART 228 COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE
ART 229 PLANIMETRIE DEL CIMITERO
ART 230 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO
ART 231 AUTORIZZAZIONE PER MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, MANUFATTI, ECC
ART 232 DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO
ART 233 SALME DESTINATE ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI
ART 234 CAMERA MORTUARIA
ART 235 SALA PER AUTOPSIE
ART 236 SEPOLTURA DELLE SALME
ART.237 OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI
ART 238 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE INUMAZIONI - CAMPI E FOSSE DI INUMAZIONE
ART 239 GRATUITA' DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE
ART 240 ALLESTIMENTO DELLE SALME
ART 241 TUMULAZIONI
ART 242 ESUMAZIONI
ART 243 RACCOLTA DELLE OSSA
ART 244 ESTUMULAZIONI
ART 245 ATTI VIETATI SUI CADAVERI
ART 246 OSSARIO COMUNE
ART 247 CINERARIO COMUNE
ART 248 CREMAZIONE
ART 249 COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE CRITERI GENERALI
ART. 250 GESTIONE
ART 251 CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ART 252 CONCESSIONE D'USO
ART 253 RESTI MORTALI
ART 254 REGIME DELLA CONCESSIONE
ART 255 MODALITA' DI RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
ART 256 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART 257 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ART.258 CRITERI GENERALI
ART 259 CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE
ART 260 CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE
ART 261 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART 262 MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE
ART 263 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
ART 264 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
ART 265 REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART 266 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
ART 267 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART 268 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
ART 269 SOPPRESSIONE DI CIMITERI
ART 270 NORME GENERALI E ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA'
CAPO XVI
POLIZIA MORTUARIA
D.P.R. 10.9.1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 194
FINALITÀ DELLE NORME

Il presente Capo XVI ha la finalità di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti al servizio necroscopico, di custodia e di polizia sia dei cimiteri comunali, in armonia con il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicato con D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.) e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.

ART. 195
COMPETENZE DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopici, dei custodi dei cimiteri, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 196
OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI MORTE

L'obbligo della dichiarazione e dell'avviso di morte da parte dei familiari o che per essi sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile.

Per ogni caso di morte di persona da loro assistita, i medici devono denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico di cui all'art. 199.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla azienda sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una azienda sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla azienda sanitaria locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 9.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. ogni azienda sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni comprendenti più aziende sanitarie locali la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., dovrà individuare la azienda sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 197195

DENUNCIA PER SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 198

RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 199

MEDICO NECROSCOPICO

Le funzioni di medico necroscopico di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla azienda sanitaria locale competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopico è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopici dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopico ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238

La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 200

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

ART. 201

NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 202

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 203

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte come prescrive l'art 8 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8. del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dall'azienda sanitaria locale deve adottare speciali misure cautelative.

ART. 204

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii., possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

Nel caso di cui al comma 3 dell'art 14 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii., ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2 dell'art 14 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii., si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda sanitaria locale competente in

relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.

L'azienda sanitaria locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna azienda sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

ART. 205 TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

Il servizio di trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali non viene svolto dal Comune.

Nel caso di attivazione del servizio da parte del Comune, con apposito atto l'organo competente per legge può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato esistenti nel territorio e giuridicamente riconosciute, per il trasporto di salme e ceneri e l'utilizzo di proprio mezzo (carro funebre), secondo le modalità di cui agli artt. 19, 20, 21 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.. A tal fine, all'Associazione di volontariato verrà riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute da determinarsi nell'atto convenzionale. La convenzione potrà altresì avere ad oggetto esclusivamente l'utilizzo del mezzo funebre messo a disposizione dalla Associazione di volontariato in favore del Comune.

L'orario per il trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali è il seguente: ore 8,00 - ore 17,00 periodo invernale; ore 8,00 - ore 19,30 periodo estivo.

Sono percorsi consentiti le strade di collegamento.

Non sono consentite soste dei feretri ad eccezione della sosta nei luoghi di culto.

Quanto disposto dai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora sopravvengano eventi eccezionali ed imprevedibili.

ART. 206 MEZZI SPECIALI DI TRASPORTO

Sono definiti mezzi speciali di trasporto quelli per i quali terzi presentino richiesta di servizi o trattamenti speciali, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri.

ART. 207 TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di legge, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 208 CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI FISSI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 226 del Capo XVI del presente Regolamento, i diritti fissi che gli interessati sono tenuti a pagare al Comune per il trasporto della salma o delle ceneri sono i seguenti:

- a) diritto fisso per operazioni di ricevimento delle salme e delle ceneri per le tipologie di cui all'art. 233 lett a) b) c) d) e) del presente Regolamento;
- b) diritto fisso per operazioni di trasferimento delle salme, dei resti mortali e delle ceneri per le tipologie di cui art. 233 lett a) b) c) d) e) del presente Regolamento;

- c) diritto fisso per operazioni di ricevimento delle salme, delle ceneri e dei resti mortali per le tipologie di cui all'art. 233 lettera f) del presente Regolamento;

Per il trasporto di cui al precedente punto b) viene fissato un diritto fisso, tenendo conto che la sua entità deve essere superiore a quella prevista in caso di ricevimento di cui al punto a) in considerazione del maggior carico di lavoro per l'attività amministrativa propedeutica al trasferimento.

ART. 209

FACOLTA' DEL COMUNE

Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm. ii. ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 210

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente alla autorizzazione alla sepoltura.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 e ss.m.ii. per cui è competente l'azienda sanitaria locale;
- b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ART. 211

TRASPORTO DA ALTRO COMUNE O ALTRO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 212

TRASPORTO DI DECEDUTI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e

la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale

ART. 213

I TRASPORTI DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

ART. 214

INTRODUZIONE NEL PAESE DI SALME PROVENIENTI DA UNO DEGLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 215

ESTRADIZIONE DAL PAESE DI SALME DIRETTE VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della Provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'azienda sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

ART. 216

TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO, FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA CONVENZIONE -MODALITA' DI CHIUSURA DELLA SALMA

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del DPR n. 285/90 e ss.mm.ii. e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART 217

DECESSO SU NAVI E ED AEROMOBILI BATTENTI BANDIERA NAZIONALE

È considerato come avvenuto nel territorio italiano agli effetti del DPR 285/90 e ss.mm.ii. ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART 218

CADAVERI E RESTI DESTINATI PER USO SCIENTIFICO

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le disposizioni del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. non è

soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25 di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati dal Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART 219

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DIDATTICO

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia

presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

È vietato il commercio di ossa umane.

ART 220

IL PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

ART 221

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale o delle aziende sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la

sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART 222 ELENCO CIMITERI

Il presente articolo e i successivi disciplinano i servizi che vengono espletati nei cimiteri esistenti nel Comune che sono in numero di sette e situati nelle seguenti località: Bibbiena, Soci, Partina, Serravalle, Marciano, Campi e Moscaio. Per la costruzione di nuovi cimiteri ovvero per l'ampliamento o la modificazione di quelli esistenti trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

I servizi che vengono espletati per le persone decedute e nei cimiteri sono i seguenti: tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, concessione di posti distinti ad una e due volte, di loculi, di colombari ed aree per la realizzazione di cappelle, loculi, manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dei cimiteri.

ART 223 VIGILANZA

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

L'amministrazione e gestione dei cimiteri spetta al Comune di Bibbiena.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il coordinatore sanitario della A.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità e di tutela dell'incolumità pubblica.

ART 224 ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI

Con atto dell'organo competente vengono individuati gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri.

Con l'atto di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'organo competente valuta se affidare a terzi l'adempimento dell'apertura e chiusura dei cimiteri ovvero la custodia degli stessi. I soggetti terzi possono essere anche persone volontarie che gratuitamente intendono fornire la propria opera. A tal fine qualunque soggetto può presentare domanda al Comune; spetterà all'organo competente per legge valutare se il soggetto sia idoneo a svolgere quelle mansioni. In assenza di soggetti terzi, l'adempimento dell'apertura e chiusura dei cimiteri e la custodia degli stessi viene svolta con personale dipendente dell'Ente Locale.

Salvo che non venga disposto diversamente con atto dell'organo competente, le funzioni di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. sono svolte dal Responsabile del Servizio competente individuato con le modalità disciplinate dal Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART 225 CUSTODIA DEI CIMITERI

I cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovranno tenersi chiusi. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprire il cimitero per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

ART 226 TARIFFE, CANONI, DIRITTI FISSI

Per l'espletamento dei servizi elencati al comma 2 del precedente articolo 222 e disciplinati nei successivi articoli, il presente Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità detta una disciplina generale per la determinazione delle tariffe e dei canoni da applicare per la fruizione di tali servizi. Conseguentemente tali operazioni rimangono a carico del Comune quando esse si rendono necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii...

Le tariffe, i canoni, e i diritti fissi e quanto altro dovuto in base al presente Capo XVI Regolamento di igiene e sanità vengono determinati annualmente con deliberazione

dell'organo competente per legge tenendo conto dei criteri disciplinati con il presente Regolamento.

Per le ipotesi di cui all'art 233 lett f) del presente regolamento, la Giunta Comunale stabilirà annualmente tariffe suppletive, in base alla residenza del defunto.

ART 227

REGISTRO DA TENERE DAL CUSTODE DEL CIMITERO

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri indicati nell'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

ART 228

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE

Oltre alla custodia dei cimiteri, spetta inoltre al custode:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente l'autorizzazione al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art. 227 del presente Regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni e alla sepoltura delle salme nei campi comuni attraverso l'ausilio dell'ufficio manutenzione del Comune e ditte da questo ultimo incaricate appositamente;
- e) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture, quando non siano realizzate in tutto o in parte con l'ausilio di altro personale interno ed esterno appositamente incaricato;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, quando non siano realizzate in tutto o in parte con l'ausilio di altro personale interno ed esterno appositamente incaricato;
- g) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale nonché, qualora si renda necessario, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc. richiedendo, quando previsto, l'intervento della azienda sanitaria locale;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- i) vietare sui loculi il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal Regolamento di igiene e sanità;
- j) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

- k) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero o sulle inosservanze al presente Regolamento;
- m) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco o dal Servizio di Igiene Ambientale della azienda sanitaria locale e a presentare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

ART 229

PLANIMETRIE DEL CIMITERO

L'ufficio comunale competente deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART 230

COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO

Per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri debbono osservarsi le norme previste dal CAPO X del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

ART 231

AUTORIZZAZIONE PER MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, MANUFATTI, ECC

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, previa richiesta all'ufficio tecnico comunale.

L'autorizzazione dell'ufficio tecnico individuerà le caratteristiche tecniche del monumento, lapide, manufatti ecc..

L'ufficio tecnico al fine di garantire una disciplina uniforme delle caratteristiche delle lapidi dei loculi, dovrà provvedere ad adottare apposito provvedimento.

ART 232

DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) del autorizzazione per la sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;

Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ART 233

SALME DESTINATE ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri comunali vengono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui agli artt 7 e 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm. ii.;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Bibbiena, su specifica richiesta, fatta salva la disponibilità dei posti che il Responsabile del servizio ovvero i dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti preventivamente ad accertare prima di comunicare la disponibilità ai soggetti richiedenti.

ART 234
CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990 e ss. mm. ii..

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART 235
SALA PER AUTOPSIE

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. .

Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

ART 236
SEPOLTURA DELLE SALME

La sepoltura delle salme sarà effettuata tutti i giorni.

ART 237
OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI

Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori, nel termine che l'ufficio tecnico comunale imporrà loro relativamente ai tempi e agli spazi e nel rispetto delle vigenti leggi in materia di cantieri mobili.

ART 238
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE INUMAZIONI -CAMPI E FOSSE DI INUMAZIONE

L'inumazione consiste nella deposizione della salma in una fossa, scavata nel terreno, in un campo situato all'interno del cimitero, denominato campo di inumazione.

L'inumazione è un servizio a domanda individuale soggetto al pagamento di corrispettivo che sarà determinato annualmente dalla Giunta comunale la quale fisserà contestualmente un diritto di muratura per collocazione copritomba.

Nei Cimiteri Comunali è consentita l'inumazione di salme di cui all'art 233 del presente Regolamento.

Il coniuge del defunto o uno dei componenti della famiglia dovranno presentare una richiesta scritta secondo il modello predisposto dall'ufficio competente.

Copia della richiesta dovrà essere rilasciata ai richiedenti.

L'inumazione ha la durata di 10 anni decorrente dalla data della deposizione della salma nella fossa ed ha carattere definitivo. E' esclusa la possibilità di esumare la salma prima che siano trascorsi 10 anni e trasferire il feretro in altra sepoltura anche dello stesso tipo (in

altra fossa): tali disposizioni dovranno essere espressamente inserite nel modello di richiesta di cui sopra.

Alla scadenza del periodo decennale il personale competente provvederà alla esumazione della salma. Al momento dell'esumazione qualsiasi opera collocata sopra la sepoltura sarà rimossa e resterà depositata all'interno del cimitero.

Non è ammesso portare al di fuori del cimitero o comunque commercializzare tali opere.

Sarà possibile rientrare in possesso delle fotografie e di altri piccoli oggetti aventi valore affettivo dietro esplicita richiesta scritta.

Una volta effettuata l'esumazione, i resti mortali verranno deposti nell'ossario comune del cimitero. In alternativa i familiari del defunto potranno chiedere la sepoltura dei resti mortali in un ossario singolo. Qualora nessun familiare si presenti a richiedere la sepoltura dei resti mortali, questi verranno collocati definitivamente nell'ossario comune. Nel caso in cui al momento della esumazione la salma non risulti completamente mineralizzata, sarà necessario procedere ad una nuova inumazione, in un campo diverso da quello in cui si trova il defunto, per il periodo determinato con apposito provvedimento del Ministero competente in materia. Sulla nuova sepoltura non sarà possibile collocare il vecchio copritomba, perché demolito per effettuare l'esumazione, ma si potrà sistemare una croce o un cippo con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte della salma. Allo scopo di favorire i processi di mineralizzazione non sarà consentito installare un nuovo copritomba sulla sepoltura.

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

I familiari possono richiedere l'installazione di una lapide o di un copritomba soltanto dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione. L'ufficio tecnico al fine di garantire una disciplina uniforme delle caratteristiche di tali manufatti, dovrà provvedere ad adottare apposito provvedimento.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

GRATUITA' DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE

ART 239

Il servizio è gratuito unicamente nelle ipotesi di:

- salma di persona in situazione di indigenza o di bisogno
- salma per la quale non esistono soggetti che sarebbero tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Le situazioni di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio sociale del Comune con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti.

ART 240

ALLESTIMENTO DELLE SALME

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

ART 241

TUMULAZIONI

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART 242

ESUMAZIONI

Le esumazioni si distinguono in esumazioni ordinarie e esumazioni straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro competente in materia. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Essendo il Comune di Bibbiena Comune montano le esumazioni straordinarie potranno essere sempre eseguite.

ART 243

RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dalla legge.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART 244

ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art 83. del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

ART 245

ATTI VIETATI SUI CADAVERI

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART 246

OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART 247

CINERARIO COMUNE

Nei cimiteri attualmente non esistono cinerari, vengono pertanto utilizzati in sostituzione i locali adibiti ad ossario Comune.

ART 248

CREMAZIONE

Il servizio di cremazione non viene espletato dal Comune.

ART 249

COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE

CRITERI GENERALI

Per i defunti indigenti o in particolari situazioni familiari di bisogno economico, in vita residenti in Bibbiena o deceduti nel territorio comunale, il Comune provvede ad effettuare il servizio a proprie spese.

La situazione di indigenza o di bisogno economico viene accertata dal Servizio sociale del Comune con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti.

ART 250

GESTIONE

Per esecuzione di opere murarie si intende le operazioni di apertura e chiusura dei loculi e colombari.

Per i servizi di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, esecuzione di opere murarie è facoltà dell'Amministrazione far ricorso ad appalto.

I lavori di collocazione di lapidi, cippi, monumenti, colonnine e simili non sono eseguite dal Comune e pertanto i soggetti interessati devono rivolgersi a ditte esterne.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi all'interno dei cimiteri, essi possono essere svolti in economia ovvero affidati a terzi secondo le procedure di scelta del contraente riconosciute dall'ordinamento.

Qualora i servizi di cui al punto 2 siano assegnati in appalto è fatto divieto ai cittadini di servirsi per gli stessi di altre ditte.

ART 251

CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per i servizi di apertura e chiusura del loculo, l'escavazione ed il riempimento delle fosse, la demolizione della volta e la successiva escavazione, con deliberazione dell'organo competente per legge sono fissate annualmente le tariffe da applicarsi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le tariffe relative al servizio di tumulazione sono determinate tenendo conto del costo dei materiali, dei mezzi usati e del personale impiegato;
- b) la tariffa relativa al servizio di tumulazione è calcolata sulla base della misura minima standard di un loculo comunale (cm. 0.60 x 0.80); nel caso di loculi di dimensione superiore la tariffa base applicata per le opere di tumulazione si calcola in misura proporzionale alla grandezza del loculo stesso;
- c) per il servizio di escavazione e riempimento di fossa la tariffa è unica e tiene conto del costo dei materiali, dei mezzi usati e del personale impiegato;
- d) per i servizi di demolizione di volta ed escavazione la tariffa è unica e tiene conto del costo dei materiali, dei mezzi usati e del personale impiegato.

Nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa nonché nell'ipotesi di assenza di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, i costi per i servizi di inumazione ed esumazione ordinaria sono a titolo gratuito. Il Comune provvederà a sistemare la salma nei campi comuni.

Le situazioni di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio sociale del Comune con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti.

ART 252 CONCESSIONE D'USO

La concessione ordinaria cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Con concessione straordinaria, si intende la concessione d'uso di posti assegnati "in vita", previo parere motivato dell'ufficio tecnico comunale. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le concessioni per loculi, colombari, posti distinti sono temporanee.

Le concessioni per gli ossari e le urne sono temporanee.

Con apposito contratto scritto, a titolo oneroso, viene concesso ai privati che ne facciano richiesta:

- a) loculi
- b) colombari
- c) posti distinti a terra ad una o a due volte
- d) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le concessioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente sono rilasciate per un periodo di anni trenta con esercizio della facoltà di rinnovo per anni quindici. I privati sono obbligati almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione a comunicare al Comune la richiesta di rinnovo. Il Comune è obbligato a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, trascorsi i quali l'istanza si intende accettata. In ogni caso, il Comune è tenuto a motivare la decisione presa. In caso di mancata richiesta del privato tutte le concessioni sono da ritenersi estinte ed il Comune previa comunicazione agli interessati, potrà, all'interno delle proprie programmazioni, provvedere dello spazio a sua facoltà, senza che ciò sia causa di sospensione del procedimento. Il mancato ricevimento di richiesta scritta ha valore di silenzio-rifiuto.

Sono consentiti su parere motivato dell'ufficio tecnico, rinnovi per periodi inferiori a quindici anni nel caso in cui il rinnovo riguardi concessioni straordinarie di loculi, colombari e posti distinti dati in vita e per i quali alla scadenza della concessione non siano trascorsi i trenta anni di permanenza della salma all'interno del posto stesso. Il rinnovo verrà comunque concesso alle tariffe in vigore al momento della richiesta e il costo della concessione sarà proporzionato alla durata della stessa.

La concessione straordinaria ("in vita") di loculi e colombari attigui è consentita in presenza di una sola salma, con l'obbligo di riservare il secondo loculo o colombario, su richiesta, al coniuge o convivente more uxorio che abbia compiuto il settantesimo anno di età, con esclusione di ogni altro componente il nucleo familiare, fatta salva la disponibilità dei posti che il Responsabile del servizio ovvero i dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti preventivamente ad accertare prima di comunicare la disponibilità ai soggetti richiedenti.

La concessione straordinaria ("in vita") di posto a terra attiguo è consentita solamente in presenza di una sola salma e nell'ipotesi in cui il richiedente sia concessionario di un posto distinto ad una volta per il quale vi sia comprovata impossibilità di trasformarlo in posto a due volte, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale.

Anche in questo caso permane l'obbligo di riservare il secondo posto su richiesta, al coniuge o convivente more uxorio che abbia compiuto il settantesimo anno di età con esclusione di ogni altro componente il nucleo familiare, fatta salva la disponibilità dei posti accerta dall'ufficio tecnico comunale preposto.

In caso di estumulazione, di posti a terra a due volte nei quali si riscontri la presenza di condizioni che non consentano l'igienico utilizzo della volta sottostante, il rinnovo della concessione o il riutilizzo dello spazio con altra salma è da ritenersi ostativo su parere dell'ufficio tecnico. La richiesta stessa è da intendersi nulla e revocata per causa di forza maggiore, con restituzione da parte dell'Amministrazione dei soli importi versati per il rinnovo medesimo.

ART 253 RESTI MORTALI

Nel loculo, posto distinto, colombario di un parente defunto è consentito collocare cassetine di zinco contenenti i resti mortali di altri congiunti, purché siano poste a fianco o davanti al feretro tumulato.

ART 254 REGIME DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso decorre dalla data della sottoscrizione della stessa.

Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del codice civile, pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

È in facoltà del Comune tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, per altre modifiche del cimitero e per qualsiasi motivo di interesse pubblico.

Le salme oggetto di spostamento dovranno essere localizzate in altri spazi a totale cura e spese del Comune e, per questi ultimi, la concessione avrà la durata residua di quella originaria. Le migliorie eventualmente richieste per l'aspetto esteriore del sepolcro sono poste a carico dei privati.

ART 255 MODALITA' DI RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale la sepoltura è destinata e del vincolo di parentela se il richiedente è diverso dal destinatario.

Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.

ART 256 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il Comune, da cui risultino:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
- la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
- il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione (tombe di famiglia);
- gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il corrispettivo di concessione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ART 257 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire il decoro e la sicurezza delle sepolture.

Qualora la sepoltura non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune – previa diffida di un mese – provvederà direttamente, rimettendo i costi a carico del concessionario o avente causa.

E' fatto obbligo al concessionario o avente causa apporre sulla sepoltura in basso a destra, una targhetta in cui dovranno essere scritti in stampatello nome, cognome del/i defunto/i e la/e data/e di nascita e di morte.

L'ufficio tecnico al fine di garantire una disciplina uniforme delle caratteristiche delle targhette, dovrà provvedere ad adottare apposito atto.

La targhetta dovrà essere realizzata presso le imprese funebri. La spesa sarà a carico del concessionario o avente causa.

Il Comune o la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali avrà l'onere di apporre la targhetta sulla sepoltura.

ART 258

CRITERI GENERALI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 226 del presente Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità, le tariffe per la concessione dei loculi, aree per cappelle gentilizie o sepolcri privati e sistemazione resti mortali vengono determinate secondo i seguenti criteri, tenuto conto che :

- a) per i loculi, la tariffa è variabile con l'altezza maggiore per i loculi collocati nelle seconde e terze file, orizzontali partendo dal basso e può essere graduata anche rispetto all'accessibilità generale dei posti;
- b) per colombari, la tariffa è unica;
- c) per i posti a terra, la tariffa uniforme è singola o doppia a seconda che sia a una o due volte;
- d) per aree concesse per costruzioni cappelle gentilizie o sepolcri privati la tariffa viene determinata a metro quadrato di area concessa;
- e) in caso di rinnovo di concessione di aree destinate a cappelle gentilizie o sepolcri privati la tariffa deve essere non superiore a quella fissata in caso di nuova concessione, in genere pari a quella vigente al momento della richiesta;
- f) in caso di resti mortali, nella tariffa è compreso il costo dei materiali e uomini utilizzati per la sistemazione della cassetta metallica, con l'esclusione di quest'ultima a carico del privato.

ART 259

CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

È consentita la concessione a persone fisiche e ad enti di aree per la costruzione di sepolture private ovvero di campi di inumazione e di cappelle gentilizie. In esse possono essere sepolti salme, ceneri e resti.

La concessione di aree per la costruzione di sepolture private è rilasciata per un periodo di anni novanta ed è consentita anche in assenza di salme. È prevista la decadenza della concessione in caso di mancato inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di definitiva approvazione del progetto. I lavori devono concludersi entro i successivi sei mesi, salvo il rinnovo per comprovate esigenze.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e degli appartenenti al loro nucleo familiare. E' tuttavia facoltà del concessionario previa comunicazione al Comune, destinare i posti della cappella a persone diverse dallo stesso e dai familiari di qualsiasi ordine e grado.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato invece alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART 260

CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Per speciali benemeritenze, può essere rilasciata concessione d'uso a titolo gratuito. Tale onoranza è deliberata dal Consiglio Comunale.

Qualora si stimino dovute particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal

cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e dall'art.105 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

ART 261

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle cappelle esistenti è a carico dei concessionari o aventi causa interessati. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune -previa diffida di un mese- provvederà direttamente rimettendo i costi a carico dei concessionari o aventi causa . Per i muri e le pareti comuni la manutenzione incombe al Comune con diritto di rivalsa verso i singoli concessionari o aventi causa interessati.

ART 262

MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE

Ogni qual volta vi sarà disponibilità e volontà di assegnare aree per la realizzazione di sepolture private, sarà compito dell'Amministrazione per l'aggiornamento della graduatoria, avvertire gli aventi diritto in graduatoria a mezzo di un avviso pubblico . Tale avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio del Comune e sulla porta del cimitero per 60 giorni. La graduatoria sarà formata unicamente con il criterio cronologico dell'ordine di presentazione delle domande all'ufficio protocollo del Comune. La graduatoria è costituita dall'elenco delle domande in unico riassunto tabellare, con riportati gli estremi del protocollo e della data di ricezione unita all'insieme delle domande in originale, distinte per cimitero. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può derogare alla graduatoria formata dall'ufficio, motivandone le ragioni.

Il cittadino interessato alla realizzazione di una sepoltura privata all'interno di un determinato cimitero dovrà farne esplicita domanda in carta semplice, specificando i propri dati personali (nominativo, data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono) e il cimitero per il quale intende fare domanda e schema grafico della costruzione prevista. Scaduto il termine di cui al comma 1, l'ufficio competente provvederà ad aggiornare la graduatoria. La graduatoria è resa disponibile dall'ufficio al pubblico a semplice domanda, in qualunque tempo, fatti salvi i diritti in materia di privacy.

In fase di prima applicazione, per la graduatoria attualmente vigente, l'ufficio tecnico provvederà a richiedere ai soggetti inclusi nell'elenco l'interesse attuale al rilascio della concessione. L'ufficio tecnico con raccomandata a/r assegnerà un termine perentorio non inferiore ad un mese per rispondere, decorso il quale il soggetto si intenderà decaduto dalla graduatoria

L'assegnazione degli spazi per la costruzione della sepoltura privata deve avvenire nel modo che segue. L'Ufficio segnalerà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli aventi diritto in graduatoria le disponibilità esistenti ad edificare, con pubblicazione per sessanta giorni all'Albo Pretorio del Comune e sulla porta del cimitero. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della nota di cui sopra e comunque trascorsi tre giorni dalla terminata pubblicazione, gli aventi diritto che non confermino la validità della domanda a suo tempo presentata saranno esclusi dalla graduatoria, scorrendo ai successivi aventi titolo. L'Ufficio, al fine di accelerare la procedura di assegnazione, potrà interpellare anche più richiedenti degli effettivi posti disponibili nel caso in cui vi siano uno o più rinunciatari da sostituire. L'elenco degli assegnatari come sopra individuati sarà approvato con determinazione e gli aventi diritto saranno invitati a concludere entro sei mesi l'iter di approvazione del progetto edilizio completo. Nell'ipotesi in cui il progetto sia già stato predisposto dall'Amministrazione, esso dovrà essere accettato con nota di conferma. Da tale data decorreranno i termini di cui al successivo comma 5.

Successivamente all'approvazione del progetto, completa di eventuali pareri e/o nulla osta, autorizzazioni di Enti preposti, e quant' altro richiesto dalla vigente normativa in materia, l'interessato farà richiesta di stipula del contratto di concessione di area cimiteriale. L'Amministrazione comunale ha trenta giorni di tempo per il perfezionamento del negozio giuridico. Il richiedente dovrà comunicare, entro trenta giorni dalla data del contratto, l'inizio dei lavori ai sensi della Legge Regionale 1/2005 e ss.mm.ii.. Nei successivi sei mesi decorrenti dall'inizio dei lavori, dovrà essere data comunicazione di ultimazione degli stessi, in conformità della Legge Regionale 1/2005. Il termine dei lavori dovrà essere sancito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori vistato per la conformità dal Responsabile dell' ufficio tecnico comunale. In caso di difformità sarà applicata la dovuta sanzione amministrativa. Sarà cura del concessionario procedere al collaudo statico ed amministrativo dell'opera e trasmetterlo, entro trenta giorni dalla data di esecuzione del

medesimo dall'ufficio tecnico del Comune L'ufficio, nei trenta giorni successivi dalla data di ricezione dell'atto di collaudo, ha la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Trascorso tale termine, il collaudo si intende approvato dall'ufficio.

ART 263

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al Comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario dei luoghi.

In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 e, nel caso di inerzia dello stesso, intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

Il concessionario di un loculo, colombario, posto distinto per futura sepoltura è tenuto a proprie spese, avvalendosi unicamente dell'ausilio di personale interno all'Amministrazione e/o esterno appositamente incaricato a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".

ART 264

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

È ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore.

La rinuncia dà diritto al rimborso del 50% della tariffa in vigore al momento della richiesta di restituzione, solo qualora la richiesta venga presentata entro il termine di 15 anni dalla data della concessione. Decorso 15 anni, il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso. Nell'ipotesi in cui il posto al quale l'interessato rinuncia, risulti non idoneo all'utilizzo l'interessato avrà diritto al rimborso del 10% del valore del posto al momento della restituzione. Tale disposizione vige unicamente per i posti acquistati prima del 16.09.1976.

Nel caso di rinuncia a concessioni per sepolture di famiglia o collettività il rimborso è effettuato sulla base di una perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, la quale terrà in considerazione eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi sostenute dal Comune.

La rinuncia di un'area oggetto di concessione e non utilizzata dà diritto alla restituzione del 70% del prezzo di concessione, purché effettuata entro un anno, al 50% entro tre anni, al 30% entro la scadenza dei dieci anni.

Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione al posto concesso, restando a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.

In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

ART 265

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per :

- a) ragioni di interesse pubblico;
- b) l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione cimiteriale che rendano necessario tale provvedimento;
- c) completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, previa diffida degli interessati.

Nelle ipotesi di cui alla lettere a) e b) del comma precedente, l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del codice di procedura civile, di almeno novanta giorni.

Nelle ipotesi di cui alla lettera c), la revoca è disposta con deliberazione di Giunta Comunale notificata al concessionario a mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile. Del provvedimento è dato pubblico avviso, mediante affissione all'

Albo Pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e per estratto sulla lapide, per la durata di un anno. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo, dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione per presentare proprie osservazioni. L'incuria sarà da intendersi accertata anche nel caso in cui non risulti leggibile o sia scomparso il solo nome e gli stessi estremi, se disponibili, di data di nascita e morte del sepolto, da cui sono riconoscibili gli estremi del contratto di concessione. Qualora vi siano posti privi di tali elementi sarà affisso all'Albo pretorio del Comune, per un anno, un avviso pubblico segnalante la situazione di abbandono e mancanza di dati che seguirà la medesima procedura di cui al comma precedente.

A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nel campo o ossario comune con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa, se richiesta resta, a carico del concessionario.

Il concessionario del posto oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria. Restano a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti.

ART 266

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di temporanea carenza di posti liberi, l'Amministrazione può disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo.

La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo loculo.

Il provvedimento di sospensione dovrà essere notificato al concessionario, pubblicato all'Albo Pretorio, nonché affisso presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

Nell'ipotesi in cui in costanza di sospensione della concessione del posto, muoia il concessionario della stessa o colui a favore del quale il posto è destinato, l'Amministrazione Comunale provvederà all'assegnazione di altra sepoltura a propria cura e spese, previo avviso da notificarsi ai successori, nelle forme del codice di procedura civile, di almeno novanta giorni. Il Comune provvederà a proprie spese alla sistemazione della salma nella originaria sepoltura.

Le spese per lo spostamento della salma che ha occupato temporaneamente la sepoltura sono a carico del Comune.

E' fatta salva la decorrenza delle concessioni dalla data delle stesse.

ART 267

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro un anno dalla concessione;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- d) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
- e) quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
- g) quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene tralata nella sepoltura privata cui è destinata;
- h) quando non siano leggibili le generalità dei deceduti sulla tomba per oltre un anno.

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni. Il provvedimento di decadenza è notificato nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Pronunciata la decadenza, il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.

L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

ART. 268

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

La concessione di aree e manufatti destinati a sepolture di famiglie e collettività può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante richiesta da presentare entro 30 giorni dalla scadenza della concessione.

In assenza di eredi legittimi o istituiti dalla famiglia proprietaria o qualora la concessione non venisse rinnovata, la cappella diventerà di proprietà del Comune senza obbligo di risarcimento da parte di quest'ultimo. Il passaggio di proprietà non potrà avvenire prima di 20 anni dall'ultima tumulazione, previa osservazione delle disposizioni di legge in materia di ricerca di eredi.

ART. 269

SOPPRESSIONE DI CIMITERI

Per la soppressione di un cimitero si osservano le disposizioni degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.

ART. 270

NORME GENERALI E ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità cessano di avere efficacia le disposizioni relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali del Regolamento di igiene e sanità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 24.07.1976, come integrato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86 del 27.03.1976, n. 242 del 17.09.1976, n. 159 del 27.05.1977, n. 228 del 09.09.1978, n. 18 del 20.01.1979, n. 83 del 28.03.81, n. 265 del 03.10.1981, n.51 del 27.03.1982, n. 104 del 25.05.1982, n. 587 del 29.11.1982, n. 78 del 01.07.91, n. 129 del 28.12.1996, n. 58 del 27.06.03 non compatibili con la presente disciplina.

Il presente Capo XVI del Regolamento comunale entra in vigore l'undicesimo giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Le norme regolamentari una volta esecutive, vengono pubblicate all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.

Il presente Capo XVI del Regolamento, una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento

LEGENDA

OPERE CIMITERIALI:

Colombario: il complesso dei vari ordini sovrapposti di loculi.

Loculo: vano murario destinato ad una singola sepoltura praticato sotto il pavimento e nelle pareti in determinati luoghi.

Posto distinto: vano murario destinato ad una salma (ad una volta) o a due salme (due volte).

TIPI DI SEPOLTURA:

Inumazione : seppellimento della salma sotto terra.

Tumulazione :sepoltura di salme, per lo più in loculo costruito in muratura

Esumazione : disseppellimento di un cadavere

Estumulazione:esumazione di una salma tumulata

Comune di Bibbiena

Pubblicato dal dì 30 LUG. 2005
al dì 29 AGO. 2005 all'Albo
Pretorio Comunale.
Bibbiena, il 30 AGO. 2005

5195

Il Sindaco
Luigi De Biasi

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/07/2005

Punto 2 (Ex 4°): MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA': APPROVAZIONE;
RELATORE: ASSESSORE POLVERINI

Presidente Vigiani: allora passiamo al punto 4 all'Odg e do la parola all'Assessore Polverini.

Assessore Polverini: ma, non ho molto da dire, perché abbiamo avuto modo, dato anche il rinvio che fu concesso nel C.C. precedente perché di fatto non c'era stata la possibilità di approfondire le questioni di questo regolamento, però poi successivamente ci siamo trovati, c'è stata l'opportunità anche per chi non era presente nella commissione, per gli altri consiglieri, comunque di prendere visione del regolamento e fare suggerimenti ecc., per cui io direi che se non ci sono cose particolari, domande o precisazioni, anche in ultima commissione non sono scaturiti problemi particolari, quindi noi ci siamo dati questo regolamento che riunifica anche tutta una serie di deliberazioni che erano ormai di vecchia data, via via che si erano accumulate, con questo regolamento azzeriamo anche tutte queste deliberazioni, andiamo ad avere un regolamento effettivamente adeguato a quelle che sono le normative vigenti. Ci siamo dati anche un'altra regola per quanto riguarda le concessioni del terreno e per quanto riguarda la costruzione delle cappelle, che avevamo tante domande in arretrato, abbiamo dato mandato all'ufficio di organizzare tutto un procedimento che porterà ad una situazione aggiornata al 2005, di fatto, rispetto a quelle che saranno richieste che comunque, quelli che in passato avevano fatto richiesta, confermeranno ancora la loro disponibilità, o il loro interesse eventualmente a costruire una cappella, quando ci sarà l'opportunità all'interno del cimitero. Quindi io direi che se non ci sono domande o approfondimenti, per me...

Presidente Vigiani: ci sono interventi? Consigliere Checcacci.

Checcacci (Forza Italia): solo una piccola annotazione, ho partecipato alle commissioni, quindi non ci sono problemi particolari relativi a questo regolamento, si nota nel parere di regolarità tecnica un'attenzione del Responsabile del Servizio ai due commi di un articolo che però sono stati già affrontati e chiariti dall'assessore in sede di commissione e sono quelli un po' generici che riguardano situazioni particolari, esattamente meriti e particolari benemerienze, meriti riconosciuti o situazioni umane di rischio per la salute per le quali si può derogare a questo regolamento. Questo aveva creato un piccolo problema, nel senso che poteva creare delle difficoltà o delle disparità, lo abbiamo chiarito con l'Assessore con la raccomandazione praticamente di essere ben precisi nelle motivazioni qualora si dovessero compiere scelte di questo genere, quindi il nostro voto sarà favorevole.

Presidente Vigiani: altri interventi? Allora mettiamo in approvazione: Astenuti, Favorevoli, Contrari: Unanimità.

Il Presidente del Consiglio Comunale. M. Teresa Vigiani comunica che l'argomento inizialmente iscritto al n. 4 dell'Odg: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA': APPROVAZIONE viene discusso al n. 2;

Il Relatore, Assessore al Sociale Silvano Polverini, enunciato l'argomento

RICHIAMATO il D.P.R. n. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni a mezzo del quale è stato approvato il Regolamento governativo di polizia mortuaria;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 203 del 24.07.1976, n. 86 del 27.03.1976, n. 242 del 17.09.1976, n. 159 del 27.05.1977, n. 228 del 09.09.1978, n. 18 del 20.01.1979, n. 83 del 28.03.81, n. 265 del 03.10.1981, n. 51 del 27.03.1982, n. 104 del 25.05.1982, n. 587 del 29.11.1982, n. 78 del 01.07.91, n. 129 del 28.12.1996, n. 58 del 27.06.03;

VISTO il vigente Regolamento di igiene e sanità;

CONSIDERATO opportuno modificare il Capo XVI del suddetto Regolamento nella parte che disciplina l'attività di polizia mortuaria;

VISTO il testo delle modifiche da apportare dall'art. 194 all'art. 270 del Regolamento di igiene e sanità, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che in fase di istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere allegato;

ENTRA IL CONSIGLIERE COREZZI ALLE ORE 21,35

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare le modifiche (dall'art. 194 all'art. 270) del Capo XVI del vigente Regolamento comunale di igiene e sanità, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. "A");

2) di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e che le norme regolamentari, una volta esecutive, verranno nuovamente pubblicate all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;

3) di dare atto che dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili con le modifiche approvate con deliberazioni n. 203 del 24.07.1976, n. 86 del 27.03.1976, n. 242 del 17.09.1976, n. 159 del 27.05.1977, n. 228 del 09.09.1978, n. 18 del 20.01.1979, n. 83 del 28.03.81, n. 265 del 03.10.1981, n.51 del 27.03.1982, n. 104 del 25.05.1982, n. 587 del 29.11.1982, n. 78 del 01.07.91, n. 129 del 28.12.1996, n. 58 del 27.06.03.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

PRESENTI: N. 16

ASTENUTI: N. 0

VOTANTI: N. 16

FAVOREVOLI: N. 16

CONTRARI: N. 0

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: lavori pubblici

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA': APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE su tutti gli articoli escluso l' art. 260 comma 1:

SFAVOREVOLE sull'art 260 comma 1, ultimo periodo, in quanto le

ragioni per cui la Giunta Comunale puo' derogare devono essere trasparenti ed

Elencate, per non cadere in comportamenti privi di garanzie per il

cittadino. (es. particolari benemerienze o meriti riconosciuti o situazioni umane di rischio per la salute)

Bibbiena, 22.06.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA': APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. T. VIGIANI

M. T. Vigiani



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

S. Petrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il **19 LUG. 2005**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

N. **5099** Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li **19 LUG. 2005**



IL MESSO
M. Letizia Fani

M. Letizia Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **19 LUG. 2005**
al **03 AGO. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li **04 AGO. 2005**

N. **5099** Reg. Pubbl.

IL MESSO
Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

M. Letizia Fani

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
(Dr. Del Monte Massimo)

Dr. Del Monte Massimo

ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

30 LUG. 2005

Li **30 LUG. 2005**

[Signature]



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
M. DEL MONTE

M. Del Monte